



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.2.2009  
COM(2008) 40 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali**

{SEC(2009) 103}  
{SEC(2009) 104}  
{SEC(2009) 106}

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali

### 1. INTRODUZIONE

Gli squali sono generalmente noti come i maggiori predatori dei mari e degli oceani. Si tratta tuttavia di specie estremamente vulnerabili, le cui popolazioni registrano un notevole declino e, in alcuni casi, sono addirittura a rischio di estinzione nelle acque dell'UE.

Dal punto di vista biologico, squali, razze e chimere – noti con la denominazione collettiva di Condritti – si dividono in due gruppi principali, Elasmobranchi e Chimere, e includono più di 1 000 specie<sup>1</sup>. Sono presenti in tutti i mari e gli oceani e in particolare nell'Atlantico settentrionale, dove si concentra oltre il 50% delle catture effettuate dai pescherecci comunitari.

Benché la pesca degli squali rappresenti ancora una percentuale limitata della produzione ittica mondiale, essa ha registrato un rapido aumento a partire dalla metà degli anni '80. Tale aumento è stato indotto da una crescente domanda di prodotti derivati (in particolare pinne, ma anche carne, pelle, cartilagini, ecc.), soprattutto sul mercato asiatico, ed è stato sostenuto da una serie di fattori, fra cui i considerevoli progressi nel campo della tecnologia alieutica, della trasformazione e della commercializzazione finalizzata al consumo, nonché dal depauperamento di altri stock ittici. Tutti questi elementi hanno contribuito a rendere più redditizio il settore della pesca degli squali. Tra il 1984 e il 2004, le catture mondiali di squali sono passate da 600 000 a più di 810 000 tonnellate metriche.

Date le loro particolari caratteristiche biologiche, le popolazioni di squali sono particolarmente vulnerabili alla pesca non regolamentata e intensiva. Il loro basso potenziale riproduttivo e la ridotta capacità di aumento della popolazione si traducono in una capacità limitata di recupero degli stock da periodi di pesca eccessiva o da altri impatti negativi. Un inquadramento stabile ed efficace per la gestione della pesca degli squali è dunque necessario per garantire il loro sfruttamento sostenibile.

A livello internazionale sono già stati condotti sforzi al fine di garantire una gestione coordinata della pesca degli squali.

Nell'ambito del Codice di condotta per una pesca responsabile, la FAO ha adottato nel 1999 il Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali (piano FAO per gli squali). Il piano d'azione della FAO, pur non essendo vincolante, è volto a fornire a tutti gli Stati interessati un punto di riferimento e una

---

<sup>1</sup> Salvo ove diversamente indicato, nell'ambito del presente documento il termine "squali" è usato con riferimento a tutte le specie della classe *Chondrichthyes*.

serie di orientamenti per definire i piani nazionali per la conservazione, la gestione e lo sfruttamento sostenibile a lungo termine degli squali.

Malgrado l'importanza della pesca degli squali per le flotte dell'UE, fino ad oggi la gestione di questa attività non è stata soggetta a un inquadramento generale a livello comunitario. Varie misure volte direttamente o indirettamente alla conservazione e alla gestione degli squali sono state adottate nel corso degli anni. È tuttavia evidente che le misure esistenti devono essere rafforzate per garantire la ricostituzione di molti stock depauperati a causa delle attività di pesca condotte dalla flotta dell'UE in acque comunitarie ed extracomunitarie. Inoltre, dato il suo impegno a favore della pesca sostenibile e la sua influenza a livello internazionale, la Comunità dovrebbe assumere un ruolo di guida nell'ambito dello sviluppo di politiche volte allo sfruttamento razionale dei Condritti.

È dunque quanto mai opportuno in questo momento sviluppare ed attuare a livello comunitario una politica e un quadro regolatore completi, efficaci e integrati per la pesca degli squali.

La presente comunicazione definisce un piano d'azione per gli squali, fornendo il contesto nel quale il piano è stato elaborato, delineando i principi fondamentali su cui si basa e descrivendone i principali elementi. Una panoramica delle azioni previste figura nella tabella fornita in allegato.

Il piano è stato elaborato sulla base dei preziosi contributi forniti dalle parti interessate nell'ambito di una consultazione pubblica e istituzionale completata nel marzo 2008 ed è avvalorato dall'analisi contenuta nella valutazione d'impatto che figura in allegato. In linea con i requisiti del Piano d'azione internazionale della FAO, la comunicazione e il piano d'azione sono accompagnati da un rapporto di valutazione sugli squali che figura in allegato sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione.

## **2. SITUAZIONE ATTUALE**

### **2.1. Attività comunitarie di pesca degli squali**

#### *2.1.1. Atlantico settentrionale*

L'Atlantico settentrionale costituisce un ambito importante per la pesca degli squali, che viene praticata nelle acque soggette alla giurisdizione dell'UE e di paesi terzi (Norvegia, Faerøer, ecc.) nonché nelle acque internazionali nel quadro di varie organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP). Le attività includono la pesca di squali e razze in acque poco profonde dell'Europa nord-orientale, la pesca demersale e in acque di media profondità dell'Atlantico nord-orientale e la pesca degli squali in acque profonde (la pesca tropicale pelagica di specie di grandi dimensioni viene trattata a parte nella sezione seguente). Circa 56 000 t di Elasmobranchi vengono catturate dalle navi comunitarie in questa regione (Atlantico nord-occidentale e Atlantico nord-orientale, incluso il Mediterraneo). Le catture comprendono principalmente razze, razze demersali e piccoli squali, con una percentuale relativamente bassa di grandi squali pelagici.

Uno dei principali problemi connessi alla gestione degli squali in questa zona è la natura mista della pesca demersale, che rende molto difficile definire azioni mirate per la protezione degli squali senza gravi conseguenze per le altre specie catturate. Un'altra fonte considerevole di difficoltà per la gestione della pesca nella zona è la notevole sovraccapacità delle flotte che effettuano catture accessorie di piccoli squali e razze nell'ambito della pesca demersale.

### 2.1.2. *Atlantico centrale e meridionale*

**Pesca pelagica degli squali nell'Atlantico centrale:** questa pesca di superficie, avente come principali specie bersaglio il tonno e il pesce spada, e in una certa misura le sue catture accessorie più importanti, gli squali pelagici, sono gestite dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Mentre i ciancioli e gli attrezzi con lenze a canna raramente catturano squali, i palangari di superficie registrano un tasso elevato di catture, pari all'incirca al 68%, rispetto al 30% delle catture bersaglio dichiarate di tonno e pesce spada. Le catture di squali, pari all'incirca a 31 000 t/anno, riguardano principalmente la verdesca (*Prionace glauca*) e lo squalo mako (*Isurus oxyrinchus*). Le verdesche costituiscono da sole il 75% di tutti gli squali catturati.

In questa parte dell'Atlantico, oltre alla pesca del tonno esistono altre attività di pesca costiera praticate dalle navi comunitarie nelle acque sotto la giurisdizione di paesi terzi. Le catture dichiarate dalle navi comunitarie (presumibilmente quelle detenute a bordo) sono relativamente modeste, dell'ordine di circa 2 300 t/anno negli ultimi cinque anni.

### 2.1.3. *Oceano Indiano*

I due gruppi principali di specie rilevati nelle catture sono il pesce spada (45%; circa 7 000 t/anno) e gli squali (40%; circa 6 100 t/anno). Tra gli squali catturati predomina la verdesca (*Prionace glauca*), che costituisce fino all'88% delle catture di squali. L'altra specie importante è lo squalo mako (*Isurus oxyrinchus*), che costituisce all'incirca il 9% del totale degli squali catturati.

### 2.1.4. *Oceano Pacifico*

Due ORGP si occupano della gestione della pesca dei tonni nel Pacifico: l'IATTC nella parte orientale e la WCPFC nella parte centrale e occidentale. La Comunità è parte contraente di quest'ultima, mentre nell'ambito dell'IATTC ha solo uno statuto di osservatore. Dal 2001 al 2005, gli sbarchi di squali hanno registrato un costante aumento, passando da circa 400 t a 6 100 t. Tale fenomeno rispecchia un aumento della conservazione degli squali a bordo dovuto all'incremento del potenziale economico di queste specie e dei loro derivati sui mercati internazionali ed è inoltre il risultato dell'espansione verso ovest di questo tipo di pesca a partire dal 2004.

Come nell'Atlantico e nell'oceano Indiano, la verdesca (*Prionace glauca*) e lo squalo mako (*Isurus oxyrinchus*) costituiscono le specie prevalenti di squali pelagici presenti nelle catture e negli sbarchi effettuati dai pescherecci con palangari di superficie operanti nell'oceano Pacifico.

## **2.2. Il mercato degli squali nell'UE**

Spinaroli (*Squalus acanthias*) e gattucci (*Scyliorhinus spp.*) sono specie soggette all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura istituita dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio<sup>2</sup> e possono beneficiare di misure di intervento. Tra il 2005 e il 2007, una percentuale compresa fra lo 0,76% e l'1,46% della produzione di spinaroli dell'UE25 è stata oggetto di interventi di ritiro. I ritiri di gattucci hanno invece registrato un aumento, passando dal 4,04% della produzione UE25 nel 2005 al 6,54% di tale produzione nel 2007.

Per quanto riguarda il commercio esterno, le importazioni UE25 di spinaroli ed altri squali (interi, freschi, refrigerati e congelati) ammontavano a 19 439 t nel 2005 e sono scese a 18 756 t nel 2007. Le esportazioni UE25 di spinaroli ed altri squali (interi, freschi, refrigerati e congelati) sono invece salite da 696 t nel 2006 a 2 704 t nel 2007.

## **2.3. Il quadro giuridico applicabile agli squali nell'UE**

Poiché gli squali sono risorse acquatiche vive, il piano d'azione comunitario rientra nel campo di applicazione della politica comune della pesca (PCP) quale definito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

Esiste già una normativa comunitaria in materia di gestione della produzione, misure tecniche, controllo, politica delle flotte e politica commerciale che potrebbe essere efficace nel garantire lo sfruttamento sostenibile degli squali. Altre misure, benché non destinate specificamente agli squali, potrebbero avere un impatto rilevante su questi ultimi, in particolare quelli pescati come catture accessorie. Si tratta delle misure adottate nell'ambito di piani pluriennali conformemente al regolamento (CE) n. 1967/2006.

In generale, per quanto riguarda le possibilità di pesca degli squali, due tipi di regolamenti stabiliscono le norme relative alla pesca diretta degli squali e alle catture accessorie di squali:

- a) regolamenti biennali del Consiglio che fissano ogni due anni le possibilità di pesca per i pescherecci comunitari per alcuni stock di acque profonde nelle acque dell'UE e della NEAFC (Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale);
- b) regolamenti annuali del Consiglio che fissano le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, incluse quelle amministrare dalla NEAFC, dalla NAFO e dalla CCAMLR.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000).

Inoltre, il regolamento (CE) n. 2347/2002, del 16 dicembre 2002<sup>3</sup>, stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde, incluso un gran numero di squali di acque profonde.

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio<sup>4</sup> vieta e impedisce la pratica dello “spinnamento” (*finning*), consistente nell’asportare le pinne degli squali e rigettare il resto degli animali in mare. Esso dispone che il peso delle pinne asportate dagli squali catturati non possa essere mai superiore al peso teorico delle pinne che corrisponderebbe alle restanti parti degli animali presenti a bordo, trasbordati o sbarcati. Per far rispettare questa disposizione, il regolamento prevede che in nessun caso il peso teorico delle pinne superi il 5% del peso vivo degli squali catturati.

È inoltre importante osservare che un certo numero di misure sono state adottate a livello internazionale e dalla Comunità europea per disciplinare il commercio internazionale di squali e prodotti derivati. Tali misure sono state applicate sotto gli auspici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Alcune specie di squali, in particolare lo squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), il pescecane (*Carcharodon carcharias*) e lo squalo balena (*Rhincodon typus*) sono incluse nell’appendice II della CITES, contenente un elenco delle specie il cui commercio è strettamente regolamentato.

Lo squalo elefante e il pescecane figurano inoltre nelle appendici I e II della Convenzione sulle specie migratorie (CMS). Lo squalo balena figura nell’appendice II di questa convenzione.

### **3. IL PIANO D’AZIONE**

#### **3.1. Piano d’azione comunitario: finalità generali, campo di applicazione e obiettivi operativi**

Il punto di riferimento per questo piano d’azione è il piano d’azione internazionale FAO “Squali”, volto a garantire la conservazione e la gestione degli squali e il loro sfruttamento sostenibile a lungo termine a livello mondiale.

Il piano d’azione comunitario intende contribuire al medesimo obiettivo generale garantendo la ricostituzione di molti stock depauperati a causa delle attività di pesca condotte dalla flotta dell’UE in acque comunitarie ed extracomunitarie. Il piano d’azione indica le misure esistenti e quelle ancora da adottare per garantire una politica legislativa e un quadro normativo completi e coerenti ai fini della conservazione e gestione degli squali all’interno e all’esterno delle acque comunitarie.

Il piano d’azione proposto si applica alla pesca commerciale diretta, alle catture accessorie nell’ambito della pesca commerciale, alla pesca diretta sportiva e alle catture accessorie nell’ambito della pesca sportiva di tutti i Condritti all’interno delle

---

<sup>3</sup> GU L 351 del 28.12.2002.

<sup>4</sup> GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1.

acque comunitarie. Esso include inoltre tutte le attività di pesca coperte da accordi e partenariati vigenti e potenziali tra la Comunità europea e i paesi terzi, nonché le attività di pesca in alto mare e quelle soggette a ORGP che si occupano di gestione o formulano raccomandazioni non vincolanti al di fuori delle acque comunitarie.

Il piano d'azione persegue i seguenti tre obiettivi specifici:

- (a) estendere le conoscenze relative sia alla pesca degli squali che alle specie di squali e al loro ruolo nell'ecosistema;
- (b) garantire la sostenibilità della pesca diretta degli squali e l'adeguata regolamentazione delle catture accessorie di squali risultanti da altre attività di pesca;
- (c) promuovere un approccio coerente fra la politica comunitaria interna ed esterna in materia di squali.

### **3.2. Piano d'azione comunitario: principi orientativi e azioni principali**

#### *3.2.1. Una strategia graduale per affrontare le questioni connesse agli squali sulla base di solidi argomenti scientifici*

In generale, come avviene per ogni altro tipo di pesca, i pesci cartilaginei andrebbero gestiti sulla base di solidi pareri scientifici. Tuttavia, tenuto conto delle particolari caratteristiche biologiche ed ecologiche della maggior parte delle specie rilevanti, la loro gestione richiede un approccio più cauto. Le misure di attuazione dovrebbero basarsi sull'approccio precauzionale quale descritto, per la gestione delle attività di pesca basate su una sola specie, nella comunicazione della Commissione COM(2000) 803 definitivo<sup>5</sup>.

Va osservato che il gruppo di lavoro sugli squali del CIEM realizzerà una valutazione dello stato degli stock delle principali specie nel periodo 2007-2009. Poiché i risultati di queste valutazioni dovrebbero costituire la base di ogni futura azione destinata a stock specifici, non sarà possibile attuare simultaneamente tutte le azioni auspicabili relative alla conservazione degli squali.

Inoltre, dato il volume sempre crescente di dati scientifici e di controllo disponibili, sembra opportuno incoraggiare un approccio graduale. A questo proposito vale la pena osservare che, con decisione del 6 novembre 2008, la Commissione ha adottato un programma pluriennale comunitario a norma del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. Tale programma include le questioni relative agli squali nell'ambito dei regimi di campionamento per la raccolta di dati (stock del gruppo 1).

Con riguardo al divieto relativo alle pratiche di spinnamento, una possibile grave lacuna nell'attuazione del relativo regolamento da parte degli Stati membri dell'UE è il rischio che essi accettino giustificazioni troppo generali per la necessità di lavorare

---

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: applicazione del principio precauzionale e meccanismi pluriennali di determinazione dei TAC. COM(2000) 803 definitivo.

separatamente a bordo le pinne dello squalo e le parti restanti dell'animale. Appare pertanto opportuno che gli elementi relativi alla motivazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1185/2003 vengano rafforzati e chiariti.

In questo contesto, la Commissione ha inoltre tenuto conto di altri elementi rilevanti come le raccomandazioni degli esperti internazionali, secondo i quali un regolamento efficace e pratico sullo spinnamento dovrebbe imporre l'obbligo di sbarcare gli squali con le pinne attaccate, nonché le risposte alla consultazione aperta avviata dalla Commissione sul progetto di piano d'azione comunitario.

### 3.2.2. *Importanza della cooperazione regionale*

Alcune specie di squali presenti in acque internazionali sono altamente migratorie e hanno un'ampia area di ripartizione. La responsabilità di gestire la pesca che sfrutta tali stock spetta dunque principalmente alle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti. Tali organismi devono determinare le misure adeguate per le acque soggette alla loro responsabilità. È dunque importante sostenere il lavoro delle ORGP in questo ambito, rafforzare quelle già esistenti e collaborare ai fini della rapida creazione di nuove ORGP nelle zone non ancora coperte.

Esistono attualmente poche raccomandazioni vincolanti in merito alla gestione degli squali adottate da ORGP di cui la Comunità è parte contraente. Nei casi in cui non siano previste raccomandazioni o piani di gestione, la Comunità dovrebbe incoraggiare i rispettivi comitati scientifici ad elaborare proposte per migliorare la disponibilità di dati e svolgere le valutazioni preliminari.

Una componente fondamentale del piano d'azione comunitario consiste nel rafforzare il ruolo delle ORGP nell'ambito della loro politica di gestione della pesca aiutandole a garantire l'ottenimento di pareri altamente qualificati dai loro rispettivi comitati scientifici. Poiché attualmente non esistono raccomandazioni e pareri chiari formulati dalle ORGP in materia di gestione degli squali, l'attuale piano d'azione si sforzerebbe in primo luogo di migliorare le conoscenze in materia di pesca diretta e catture accidentali di squali. La Comunità continuerà dunque a collaborare e a sostenere le ORGP nei loro sforzi tesi a dare un'ampia diffusione ai dati sugli squali e ad adottare opportune misure di gestione.

Il divieto relativo alle pratiche di spinnamento degli squali di cui al regolamento (CE) n. 1185/2003 si applica a tutti i tipi di pesca nelle acque comunitarie e a tutte le navi comunitarie che pescano in acque non comunitarie. Negli ultimi anni tali pratiche sono state inoltre vietate nella maggior parte delle ORGP competenti nel campo della conservazione degli squali. Spesso questi divieti sono stati approvati sulla base di proposte comunitarie con il sostegno di altre parti interessate.

Le norme adottate dalle ORGP in materia vietano l'asportazione delle pinne e prevedono che ciascuna parte contraente proibisca alle proprie navi di detenere a bordo pinne di squalo di peso totale superiore al 5% del "peso degli squali tenuti a bordo" fino al primo punto di sbarco (laddove la legislazione comunitaria fa attualmente riferimento al 5% del "peso vivo degli squali catturati").

La Commissione continuerà ad adoperarsi per garantire che le misure adottate a livello comunitario con riguardo alle pratiche di spinnamento vengano attuate nell'ambito di tutte le convenzioni internazionali rilevanti, incluse in particolare le organizzazioni regionali di gestione della pesca.

La Comunità si sforzerà infine di migliorare la collaborazione internazionale tramite le convenzioni CMS e CITES per controllare la pesca e il commercio degli squali.

### *3.2.3. Un quadro integrato di interventi*

La Commissione ritiene che una gestione adeguata degli squali richieda una serie integrata di misure di input/output nonché di misure tecniche. Nel complesso, il contenuto proposto per il piano d'azione comunitario è strutturato conformemente a quanto esposto nell'appendice A del piano d'azione internazionale della FAO per la conservazione e la gestione degli squali.

Il piano d'azione includerà misure destinate a migliorare la raccolta dei dati, i pareri scientifici e le misure tecniche e di gestione, nonché a rafforzare ulteriormente il controllo del divieto di asportazione delle pinne. Tali misure verranno attuate a livello comunitario e degli Stati membri e la Comunità cercherà l'appoggio di tutte le ORGP responsabili.

### **3.3. Conclusioni**

Il piano d'azione proposto comporta una vasta serie di misure giuridiche e politiche, inclusa la modifica di alcuni regolamenti esistenti. Alcune di queste misure possono essere attuate a livello comunitario, mentre altre richiedono un'azione a livello degli Stati membri o il sostegno delle ORGP. Il piano d'azione prevede inoltre interventi immediatamente attuabili e altri che richiedono un impegno a più lungo termine e che devono essere basati sui dati e i pareri scientifici progressivamente disponibili. I tempi di applicazione del piano d'azione dipenderanno dunque dai contributi di tutte le parti coinvolte. La Commissione presenta questo piano d'azione al Consiglio e al Parlamento e li invita a sostenere le azioni proposte.

## Piano d'azione per gli squali

<b><u>Obiettivo specifico</u></b>				
Approfondire le conoscenze relative sia alla pesca degli squali che alle specie di squali e al loro ruolo nell'ecosistema.				
<b><u>Obiettivo</u></b>	<b><u>Livello di intervento</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Parte responsabile</u></b>	<b><u>Calendario</u></b>
Disporre di dati quantitativi e biologici affidabili e dettagliati, ripartiti per specie, in merito alle catture e agli sbarchi, nonché di dati commerciali per i tipi di pesca di priorità media ed elevata.	Livello comunitario	Aumentare gli investimenti destinati alla raccolta di dati sugli squali nei punti di sbarco e da parte delle industrie di trasformazione e commercializzazione.	Commissione, Consiglio e Stati membri	Attuazione progressiva al fine di ottenere risultati concreti dopo tre anni.
		Istituire sistemi in grado di verificare le informazioni sulle catture per specie e per tipo di pesca.		
		Predisporre una copertura rappresentativa, per mezzo di osservatori a bordo, dei pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 m le cui catture accessorie di squali costituiscono oltre il 10%-15% (a seconda del tipo di pesca) del totale delle catture.		
		Per tutte le flotte d'altura non coperte dalla misura sopra indicata ma che pescano squali come catture accessorie, fare in modo che entro il 2013 almeno il 10% delle navi sia oggetto di una sorveglianza ad opera di osservatori.		

		<p>Per i tipi di pesca altamente prioritari in acque poco profonde nell'Atlantico nord-orientale, predisporre un programma pilota di osservatori (p. es. circa 25 osservatori) entro il 2013.</p>		
		<p>Garantire che tutti gli sbarchi e gli scambi di pinne, carni e olio di squalo siano registrati separatamente per merce e ove possibile a livello della specie, per i principali tipi di pesca e per le principali specie.</p>		<p>Attuazione progressiva al fine di ottenere risultati concreti dopo tre anni.</p>
	<p>Misure da promuovere nell'ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca</p>	<p>Migliorare i dati relativi alle catture e agli sbarchi (per specie) e il controllo delle catture di squali (per tipo di pesca).</p>	<p>Commissione, Consiglio, Stati membri e ORGP</p>	<p>Attuazione progressiva</p>
		<p>Migliorare, in collaborazione con la FAO e con altri organismi responsabili della gestione della pesca, il controllo e la notifica delle catture, delle catture accessorie, dei rigetti in mare e dei dati relativi ai mercati e agli scambi internazionali, ove possibile ripartiti per specie.</p>		
		<p>Chiedere alla FAO e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, secondo il caso, che siano elaborati ed attuati entro la metà del 2009 (in modo da poter presentare i risultati nell'ambito della 15<sup>a</sup> riunione della conferenza delle parti CITES) piani regionali per gli squali e misure corrispondenti per</p>		

		<p>contribuire all'identificazione e alla sorveglianza delle specie, come richiesto dal piano d'azione internazionale Squali.</p>		
		<p>Promuovere l'identificazione e la comunicazione di dati biologici e commerciali relativi alle singole specie, almeno per le specie principali.</p>		
		<p>Favorire la creazione di una sorveglianza rappresentativa, per mezzo di osservatori a bordo, dei pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 m dediti alla pesca d'altura le cui recenti catture accessorie di squali costituiscono oltre il 10%-15% (a seconda del tipo di pesca) del totale delle catture.</p> <p>Per le altre flotte non coperte dalla misura sopra indicata ma che pescano squali come catture accessorie, favorire entro il 2013 la creazione di una sorveglianza che interessi almeno il 10% delle navi.</p>		
	Livello degli Stati membri	<p>Sorvegliare le catture effettuate nell'ambito della pesca sportiva e distinguere fra la mortalità per pesca dovuta alla pesca sportiva e quella dovuta alla pesca commerciale.</p>	Stati membri	

Essere in grado di controllare e valutare efficacemente gli stock di squali a livello di singole specie ed elaborare strategie di sfruttamento conformi ai principi di sostenibilità biologica e sfruttamento economico razionale a lungo termine.	Livello comunitario e delle ORGP	Promuovere i programmi di ricerca comunitari e delle ORGP volti a facilitare la raccolta dei dati, la sorveglianza e la valutazione degli stock a livello delle singole specie.	Commissione, Consiglio, Stati membri e ORGP	Attuazione progressiva al fine di ottenere risultati concreti dopo tre anni.
	Livello degli Stati membri	Sviluppare competenze nazionali.	Stati membri	Attuazione progressiva
Migliorare ed elaborare contesti per l'istituzione e il coordinamento di una consultazione efficace che coinvolga le parti interessate in iniziative di ricerca, gestione e istruzione.	Livello comunitario	Promuovere la sensibilizzazione delle parti interessate e la consultazione in materia di gestione degli squali e di migliori pratiche al fine di ridurre la quantità di catture accessorie indesiderate nel quadro dei programmi dei consigli consultivi regionali (CCR).	Commissione, Stati membri e parti interessate	Attuazione progressiva
	Livello degli Stati membri	Incoraggiare gli Stati membri ad autorizzare l'accesso pubblico ai dati aggregati pertinenti per le flotte e alle informazioni sulla pesca degli squali, salvaguardando nel contempo il diritto alla riservatezza.	Commissione e Stati membri	
		Avviare programmi educativi volti specificamente ad informare i pescatori e il grande pubblico sui programmi di conservazione degli squali	Stati membri	

		e delle razze e sulle restrizioni applicabili.		
<b><u>Obiettivo specifico</u></b>				
Garantire la sostenibilità della pesca diretta degli squali e l'adeguata regolamentazione delle catture accessorie di squali risultanti da altre attività di pesca.				
<b><u>Obiettivo</u></b>	<b><u>Livello di intervento</u></b>	<b><u>Azione</u></b>	<b><u>Parte responsabile</u></b>	<b><u>Calendario</u></b>
Adeguare le catture e lo sforzo di pesca alle risorse disponibili, riservando una particolare attenzione ai tipi di pesca altamente prioritari e agli stock di squali vulnerabili o minacciati di estinzione.	Livello comunitario	Limitazione o divieto delle attività di pesca in zone considerate a rischio per le specie minacciate di estinzione.	Commissione, Consiglio e Stati membri	Attuazione progressiva al fine di ottenere risultati concreti dopo tre anni.
		– Maggiori limitazioni dello sforzo per i tipi di pesca interessati.		
	Livello comunitario e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca	<p>Definire limiti di cattura per gli stock in conformità dei pareri forniti dal CIEM e dalle ORGP pertinenti.</p> <p>Vietare nel medio-lungo termine tutti i rigetti in mare di squali e disporre che tutte le catture (incluse quelle accessorie) vengano sbarcate. Gli squali catturati accidentalmente che hanno una possibilità di sopravvivere devono essere rimessi in mare.</p> <p>Aumentare la selettività al fine di ridurre le catture accessorie indesiderate.</p> <p>Costituire aree protette e introdurre fermi temporanei di pesca in zone ove si registra una particolare concentrazione di novellame o di riproduttori, soprattutto per le specie vulnerabili o minacciate di estinzione.</p> <p>Promuovere programmi e</p>	Commissione, Consiglio, Stati membri e ORGP	Attuazione progressiva

		<p>analisi per adeguare lo sforzo di pesca a livello internazionale.</p> <p>Istituire programmi di riduzione delle catture accessorie per le specie di squali considerate a grave rischio di estinzione o in via di estinzione dalle organizzazioni internazionali responsabili.</p> <p>Migliorare la cooperazione internazionale nell'ambito della CMS e della CITES ai fini del controllo della pesca e del commercio di squali.</p> <p>Analizzare l'impatto potenziale dei meccanismi di mercato sulle misure di conservazione, in particolare per le specie di squali nel quadro dell'attuale valutazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.</p>		
<p>Ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali imponendo la conservazione a bordo degli squali a cui vengono asportate le pinne e rafforzando le misure di</p>	<p>Livello comunitario e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca</p>	<p>Confermare il divieto sulla pratica dello spinnamento<sup>6</sup>. Come regola generale, sarà proibito rimuovere le pinne di squalo a bordo e trasbordare o sbarcare pinne di squalo. Le eventuali eccezioni a questa norma dovranno essere pienamente giustificate con motivazioni valide e oggettive e documentate affinché lo Stato membro possa concedere un</p>	<p>Commissione, Consiglio e Stati membri</p>	<p>Attuazione immediata una volta ricevute le conclusioni del Consiglio e del Parlamento europeo.</p>

<sup>6</sup> Pratica secondo cui allo squalo vengono rimosse le pinne, mentre il resto dell'animale viene rigettato in mare.

controllo.		<p>permesso speciale. Gli Stati membri non devono rilasciare permessi speciali alle navi che non rispettano tali condizioni.</p> <p>Prendere in considerazione la possibilità di rivedere la norma del 5% prevedendo che in nessun caso il peso delle pinne superi il 5% del peso delle carcasse preparate (eviscerate e decapitate) degli squali catturati. Tuttavia, gli Stati membri che hanno predisposto e applicato programmi di raccolta dei dati da cui emerge che tale percentuale potrebbe essere in alcuni casi aumentata possono farlo, fissando una percentuale corrispondente al massimo al 5% del peso vivo degli squali catturati.</p> <p>Per le navi degli Stati membri che sono stati esentati dall'obbligo di sbarcare gli squali con le pinne attaccate, introdurre il requisito di sbarcare le pinne e le carcasse degli squali contemporaneamente e nello stesso porto.</p>		
------------	--	---	--	--